



**COMUNE DI NURAMINIS**  
Piazza Municipio, 1 - 09024 NURAMINIS  
070/8010076 FAX 070/8010081

**ORDINANZA N. 3 DEL 20.02.2017**

**OGGETTO: Smaltimento carcasse di n. 9 capi ovini, di proprietà del Sig. Pias Giampiero, deceduti a seguito di sbranamento da parte di cani randagi, mediante sotterramento nei pressi dell'ovile.**

Prot. 1181  
Del 20.02.2017

**IL SINDACO**

**Vista** la certificazione veterinaria rilasciata in data 18.02.2017 dalla Dott.ssa Falchi Bianca, veterinario della Azienda U.S.L. n. 8, avente ad oggetto: "Reg. (CE) n. 1069/2009, certificazione veterinaria per materiali di categoria 1" che attesta la morte di 9 capi ovini, regolarmente contrassegnati individualmente come da predetta certificazione ASL 8, di proprietà del Signor Pias Giampiero (nato il 15.10.1955 a Nuraminis evi residente a Villagreca in via Aligi Sassu n. 9, codice azienda IT042CH010, allevamento ubicato in località Pabas de Monti in agro del Comune di Nuraminis), a seguito di sbranamento da parte di alcuni cani randagi;  
**Atteso che** gli animali sopra indicati si trovano attualmente all'interno della stessa azienda del Sig. Pias G. sopra meglio generalizzato;

**Vista** la nota Prot. n° 9641 del 17.09.2003, con la quale il servizio veterinario della Azienda ASL n° 8 di Cagliari comunica che a far data dal 01.05.2003 è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il Regolamento 1774/2002/CE che disciplina la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, l'impiego e la distruzione dei materiali di origine animale non destinati al consumo umano;

**Considerato che** in base a tale normativa gli animali da allevamento morti devono essere raccolti e trasportati con automezzi appositamente autorizzati e riconosciuti ed eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto o trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto;

**Visto** il Regolamento C.E. n. 1069/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio, recante norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, in particolare l'art. 19, che prevede che, in deroga, possono essere smaltiti tramite sotterramento in loco gli animali di compagnia, gli equipodi morti, o animali da allevamento qualora non vi siano rischi per la salute pubblica;

**Considerato altresì che** possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove provengano da zone isolate di volta in volta identificate dal Sindaco, avvalendosi dei pareri tecnici dei servizi della ASL o delle agenzie regionali o provinciali per la protezione ambientale;

**Atteso che** l'azienda suddetta si trova in luogo isolato difficilmente raggiungibile dagli automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e che il Sig. Pias Giampiero, proprietario dell'allevamento, ha manifestato la volontà di voler effettuare lo smaltimento mediante interrimento delle carcasse in loco;

**Constatata** la problematica di ordine economico e logistico degli allevatori per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento, soprattutto quando si tratta di poche unità ed in considerazione dell'esiguo numero di stabilimenti di cui sopra esistenti;

**Sentito** il Servizio di Igiene Ambientale dell'Azienda ASL n° 8;

**Ritenuto che**, allo scopo di evitare pericoli per l'igiene e la salute pubblica, è indispensabile disporre la distruzione mediante sotterramento delle carcasse di bestiame;

**Visto** il Regolamento CE n° 1774/2002;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08.02.1954;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n° 1265 del 27.07.1934;  
**Visto** il Decreto Legislativo n° 508 del 14.12.1992;  
**Visto** il Decreto Ministeriale 29.09.2000;  
**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

## **ORDINA**

**Al Sig. Pias Giampiero, sopra meglio generalizzato**, proprietario dei capi di bestiame della specie ovina, morti a seguito di attacco da parte di 3 cani randagi, di provvedere allo smaltimento delle carcasse mediante sotterramento in loco, cospargendole interamente con calce, presso il fondo agricolo della propria azienda.

## **DISPONE**

Che l'interramento avvenga in suolo idoneo con condizioni ambientali che non comportino rischio di contaminazione delle acque superficiali, sotterranee e del suolo.  
Durante le operazioni di interramento e sino alla chiusura dello scavo dovrà essere presente la Polizia Locale, incaricata della vigilanza sul puntuale rispetto di quanto sopra disposto.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nel sito comunale e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, nonchè notificata:

- Al Signor Pias Giampiero;
- All'Ufficio Polizia Locale;

e l'invio della stessa:

- Al Servizio Veterinario -Sanità Animale della ASL 8 di Cagliari;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri

IL SINDACO  
Marianssunta Pisano